

**Data di pubblicazione:** 25/05/2020 **Nome allegato:** Schema Contratto.pdf

CIG: nessun CIG

Nome procedura: Manifestazione di interesse da parte degli operatori economici alla partecipazione ad una procedura suddivisa in 2 Lotti su piattaforma Mepa, indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di procedere alla stipulazione di un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI STABILI INPS DELLA REGIONE VENETO

# INPS DIREZIONE REGIONALE VENETO

	CONTRATTO ACCORDO QUADRO INTEGRATIVO DELLA STIPULA TRAMITE MEPA
	RDO N
pre	i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari, termici e di condizionamento sso gli stabili Inps nella regione Veneto(Lotto)
	TRA
I.N.	tituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Regionale Veneto, denominato in breve P.S., rappresentato nella presente scrittura dal Direttore Regionale, Dr. Antonio Pone, nato il e domiciliato per la carica in Venezia – Dorsoduro 3500/D. E
	ditta, con sede in, via, in persona del legale rappresentante, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa in, via;
	PREMESSO
-	che, con apposito atto dirigenziale n del, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura telematica, suddivisa in due lotti, su piattaforma MePA, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro della durata di 12 mesi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari, termici e di condizionamento, presso gli stabili Inps nella regione Veneto; che, in esito all'espletamento delle operazioni di gara, è stato individuato per il Lotto quale unico operatore economico con il quale concludere l'Accordo Quadro di cui sopra, l'impresa, con sede in, via, con un ribasso del, sull'importo del prezziario
-	Dei – Impianti Tecnologici (Luglio 2019); che con Determinazione n del, in esito alle verifiche espletate sul possesso dei prescritti requisiti di legge, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della summenzionata Ditta;
-	che con PEC protocollo n del si è comunicata l'aggiudicazione definitiva in favore della summenzionata Ditta; che il codice fiscale dell'Istituto è 80078750587 e che la Partita Iva della ditta è; Tutto ciò premesso le parti, come sopra denominate, convengono e stipulano quanto segue

## Art. 1 - Norme regolatrici del contratto

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla RDO n, dal documento di stipula tramite MePA, dalla lettera di invito, nonché dagli elaborati tecnici (Capitolato Speciale d'appalto, prezziario di gara, elenco dei fabbricati, Duvri), dalla documentazione e dall'offerta economica presentata dalla ditta costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.  Per tutto quanto espressamente non previsto, si applicheranno le norme del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e delle leggi vigenti in materia.
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva nel Capitolato Speciale d'Appalto, gli eventuali futuri contratti applicativi per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari, termici e di condizionamento, presso gli stabili Inps nella regione Veneto.
La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Istituto in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei vari atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.
Con il presente Accordo Quadro la ditta aggiudicataria si obbliga a dare esecuzione alle richieste di intervento della Direzione Regionale, alle quali faranno seguito i relativi contratti applicativi, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Art 2 Validità dell'Assardo Ouadro
Art. 3 – Validità dell'Accordo Quadro L'Accordo Quadro avrà durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto normativo ai sensi dell'articolo 14 del CSA. Nell'ipotesi in cui alla scadenza contrattuale non risultino esauriti gli importi impegnati, l'amministrazione si riserva la facoltà di proroga di ulteriori 6 mesi.
L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 5 del presente contratto.
Art. 4 – Esecuzione del contratto
I contenuti prestazionali verso i quali l'operatore economico Aggiudicatario si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dal Capitolato speciale, nonché dai relativi allegati al Capitolato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
L'operatore economico Aggiudicatario si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti dell'Istituto ad eseguire i lavori alle condizioni indicate nell'offerta economica presentata tramite piattaforma MePA.
Ai fini della esecuzione delle singole lavorazioni che, di volta in volta, saranno affidate nel periodo di vigenza dell'accordo, l'operatore economico è tenuto a ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Direttore dei lavori.
Art. 5 – Importo dell'Accordo Quadro
L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è pari ad € , oltre oneri per
L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è pari ad €, oltre oneri per la sicurezza per € oltre IVA al 22% pari ad € per un totale
complessivo pari ad € L'importo stimato dell'Accordo Quadro deve considerarsi come limite massimo entro il quale la
L'importo stimato dell'Accordo Quadro deve considerarsi come limite massimo entro il quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare singoli contratti applicativi, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna a chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo. L'Istituto non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. Gli interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura e i
corrispettivi verranno calcolati al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al % sull'importo del prezziario DEI- Impianti Tecnologici (Luglio 2019).

# Art. 6 - Remunerazione degli interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo, come specificato nel capitolato speciale di appalto, in particolare agli articoli 22 e 23.

Art. 7 - Deposito cauzionale definitivo
La ditta aggiudicataria ha costituito a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva, a
sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza fideiussoria n del
emessa da, via, per l'importo di €
Art. 8 – Responsabilità dell'appaltatore - Assicurazione
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danne eventualmente subiti da parte di persone e/o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di negligenze, omissioni o di altre inadempienze attinenti allo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.  La ditta aggiudicataria risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della polizza assicurativa di cui alle premesse.  La Ditta aggiudicataria dovrà presentare altresì, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di importo pari almeno all'importo del contratto. La polizza deve assicurare altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danno causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari almeno a € 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art.9 - Modalità di pagamento - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Istituto, dal 06 Giugno, può accettare solamente fatture in formato elettronico attraverso i sistema di interscambio (Sdi) nel quale l'INPS è individuato con codice univoco "UF5HHG", unico per tutto l'Ente, che identifica l'ufficio destinatario di fatture elettroniche.
Per poter essere ammesse al pagamento, inoltre, le fatture dovranno contenere l'indicazione de <b>CIG</b>
La Ditta appaltatrice si obbliga all'osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei fluss finanziari di cui all'art. 3 delle L. 136 del 13 Agosto 2010. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente c/c dedicato, individuato ai sens dell'art. 3, comma 1 della L. 136/2010:
Le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere i propri crediti sono le seguenti:
, C.F,

#### Art. 10 – Obblighi relativi alla contribuzione e all'assicurazione sociale

La Ditta dovrà obbligarsi:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi;
- all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare di quelle sancite dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Ditta riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone durante l'esecuzione delle opere dipendenti da atteggiamenti dolosi o colposi.

La Ditta dovrà impegnarsi ad esibire, a richiesta dell'Istituto, la documentazione autentica attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

#### Art. 11 - Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione degli interventi affidati dalla stazione appaltante, si procede all'applicazione delle penali come disciplinato all'art. 18 del capitolato speciale di appalto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1, lett. d) n. 2 del codice degli appalti, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice.

Con riferimento alla cessione del credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 coma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 13 - Risoluzione del contratto.

Le cause che determinano la risoluzione del Contratto sono indicate all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all'appaltatore, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi :

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1- bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 80, comma 4, ultimo alinea del D.Lgs. n. 50/2016;
- m)nel caso in cui l'Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 14 e/o 15 del CSA per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione.
  - Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016);
- d) qualora l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 108 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016).

### Art.14 - Spese a carico della Ditta

Il presente contratto dovrà essere registrato solo in caso d'uso; in tale ipotesi, dopo la registrazione la Ditta provvederà a restituire una copia registrata del medesimo all'Ente appaltante.

Tutte le spese del contratto (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

### Art. 15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

#### Art. 16 - Trattamento dei dati

L'impresa appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente scrittura privata. Nell'espletamento dell'attività, l'appaltatrice potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in capo all'INPS. In tal caso dovrà "trattare" i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa n. 196/2003 ed in particolar modo della parte relativa alle misure di sicurezza. E' fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con L'INPS ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni "trattamento" nel rispetto dei diritti dell'interessato e quindi permettere a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati".

Letto, approvato e sottoscritto,		
Venezia,		
Per INPS-Direzione Regionale Veneto Il Direttore Regionale Dott. Antonio Pone	per la ditta	

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificamente gli artt. 1 - Norme regolatrici del contratto, 4 - Esecuzione del contratto, 5 - Importo dell'Accordo Quadro, 8 - Responsabilità dell'appaltatore – Assicurazione, 9 - Modalità di pagamento, Tracciabilità dei flussi finanziari, 11 - Penali, 12 - Divieto di cessione del contratto 13 - Risoluzione del contratto, 14 - Spese a carico della Ditta, Art. 15 - Foro competente.

Per	la	Ditta	Appaltatrice